



**COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO**

P.Iva: 01787060845 – C.F.: 80003990845

(tel. 0922846911 – fax 0922840312)

[www2.comune.cattolicaeraclea.ag.it](http://www2.comune.cattolicaeraclea.ag.it)

Pec: [protocollo@comunecattolicaeraclea.it](mailto:protocollo@comunecattolicaeraclea.it)

**ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 37 di registro – seduta del 15/11/2022

<b>OGGETTO</b>	REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA IN OTTEMPERANZA ALL'ART.20 DEL D. LGS. 175/2016. APPROVAZIONE RICOGNIZIONE.
----------------	---

L'anno DUEMILAVENTIDUE e questo giorno QUINDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 15,30 e seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del Centro Sociale, in via Collegio, in seguito a convocazione del Vice Presidente del Consiglio comunale, con propria determinazione prot. n.10037 del 09.11.2022, ai sensi dell'art.20, della L.R. 26 agosto 1992, n.7 come integrato dall'art.43 della l.r. 1 settembre 1993, n.26, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ORDINARIA ed in SEDUTA PUBBLICA, di prima convocazione, nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	ALAGNA GIUSEPPA		X	7	AUGELLO CAROLINA MARIA	X	
2	VIZZI ANTONIO	X		8	BALLARÓ GIOVANNA	X	
3	MESSINA GIUSEPPE	X		9	PIAZZA NICOLA	X	
4	MILIZIANO ALESSANDRO MARIA	X		10	DANGELO GIUSEPPE	X	
5	PLATANIA GIUSY LINDA	X		11	GIUFFRIDA ANABELLE		X
6	SCIORTINO GIUSEPPE	X		12	CAMMALLERI PAOLO ENZO		X
					<b>Numero Pres./Ass.</b>	<b>9</b>	<b>3</b>

La seduta è pubblica.

Assume la Presidenza il Consigliere comunale, Dott. **Giuseppe Messina**, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale, proclamato con atto deliberativo del C.C. n.8-2022.

E' presente il Sindaco Arch. **Santo Borsellino**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Segretario Generale, **Dott. Antonio Tumminello**.

Il Presidente nomina scrutatori: Ballarò Giovanna, Augello Carolina Maria e Piazza Nicola.

## IL PRESIDENTE

- Vista l'allegata proposta ad oggetto: "**Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Cattolica Eraclea in ottemperanza all'art.20 del D. Lgs. 175/2016. Approvazione Ricognizione**", munita di tutti i pareri favorevoli tecnici e contabili, e del Revisore Unico dei Conti, Dott.ssa Giuseppina Sottosanti, pertanto invita a relazionare in merito il Responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile, Dott. Calogero F. Bono;
- Prende la parola il Responsabile dell'Area Finanziaria, Dott. Calogero F. Bono, che relaziona e illustra ai convenuti il contenuto della proposta di deliberazione, dando atto della ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Cattolica Eraclea al 31 dicembre 2020.
- Considerato che il Presidente del Consiglio comunale pro tempore, Dott. Giuseppe Messina, ha constatato che non ci sono altri interventi da fare, pone in votazione la proposta.
- La votazione espressa in forma palese per alzata di mano dà il seguente risultato: presenti n.9 Consiglieri su n.12 assegnativi ed in carica; voti a favore n.7 e contrari n.2 (Piazza N. e Dangelo G.), con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati.

Per quanto sopra,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "**Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Cattolica Eraclea in ottemperanza all'art.20 del D. Lgs. 175/2016. Approvazione Ricognizione**", che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
  2. Di demandare al Responsabile delle Aree Finanziaria tutti gli atti gestionali e conseguenti all'adozione del presente provvedimento.
- Quindi il Presidente propone di dichiarare il punto immediatamente esecutivo.
  - Con voti a favore n.7 e contrari n.2 (Piazza N. e Dangelo G.), espressi per alzata di mano.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERA

- Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.



# COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Via Rosario, 85 - 92011 Cattolica Eraclea (AG)  
C.F. 80003990845 - P.IVA 01787060845  
TEL 0922 846911 - FAX 0922 840312  
protocollo@comunecattolicaeraclea.it

## AREA FINANZIARIA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016. APPROVAZIONE RICOGNIZIONE.

Cattolica Eraclea

07/11/2022

Il Responsabile Area Finanziaria  
Dott. Calogero F. Bono



*[Handwritten signature of Calogero F. Bono]*

Il sottoscritto **Dott. Calogero F. Bono** nella qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria , propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate:  
**Visto** l'art. 52 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

**Richiamato** il D.Lgs. a 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

**Considerato** che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2020 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Municipale n. 97 del 31/10/2020 ad oggetto " Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal comune di Cattolica Eraclea in ottemperanza all'art. 20 del d.lgs. 175/2016. approvazione ricognizione".

**Visto** in particolare l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente", con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

**Tenuto conto** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute al 31/12/2020, è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** di approvare la ricognizione annuale delle partecipate del comune di Cattolica Eraclea esistenti alla data del 31/12/2020 e la relativa relazione tecnica, documenti da proporre all'approvazione del Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere del revisore dei Conti;

**Ritenuto** di assumere necessariamente uno specifico atto con riferimento alle norme sopracitate ed in particolare al Testo Unico delle partecipate;

**Acquisito** il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione;


**Visti:**

- il Testo Unico delle Società Partecipate;
- Il TUEL;
- il regolamento comunale di contabilità

*Per quanto meglio evidenziato in premessa*

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE



1. **di approvare**, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Cattolica Eraclea alla data del 31 dicembre 2020, come da allegati "A" (*schede ricognizione partecipate*) e "B" (*Relazione tecnica*) alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. **di prendere atto** che a seguito della presente ricognizione delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni, per le motivazioni illustrate negli allegati A e B del Piano ;
3. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto;



IL PROPONENTE  
Dott. Calogero F. Bono

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000 n. 30, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica


IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Dott. Calogero F. Bono



---

In ordine alla regolarità contabile, si esprime PARERE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Dott. Calogero F. Bono



---

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista, giusto impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Dott. Calogero F. Bono

---

Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale / denominazione	Forma giuridica	Stato di attività della partecipata
02206150845	AGENZIA PRO.PI.TER. TERRE SICANE S.P.A.	Società per azioni	Attiva
93074830840	ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - A.T.O. AGRIGENTO	Ente pubblico	Attiva
02705700843	GAC IL SOLE E L'AZZURRO - TRA SELINUNTE, SCIACCA E VIGATA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Società consortile a responsabilità limitata	Attiva
02842190841	MINOSSE AMBIENTE S.R.L.	Società a responsabilità limitata	Attiva
02302610841	SO.GE.I.R. AG.1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Società per azioni	In liquidazione volontaria o scioglimento
02733160846	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTIATO N.11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A R.L.	Società consortile a responsabilità limitata	Attiva



## ALLEGATO B

### Relazione tecnica a supporto della Revisione ordinaria delle partecipazioni al 31/12/2020 (art. 20 DLgs 175 del 2016)

#### INTRODUZIONE NORMATIVA

La presente Relazione viene redatta in ottemperanza all'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e che ha rivisitato l'intera materia delle Società partecipate dagli Enti Pubblici.

La Relazione costituisce anche rendicontazione delle attività eseguite in conformità a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 29/09/2017 ad oggetto "Approvazione piano razionalizzazione delle partecipazioni societarie ( art 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2004) C.C. N 10 DEL 26/03/2016."

Di seguito il testo degli articoli che interessano.

#### **Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**

*1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

*3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all' ... e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

*4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono . . . .*

Il quadro normativo in cui si inserisce il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni è in evoluzione come dimostra il recente intervento del legislatore (D. Lgs, 175/2016) e risponde al tentativo di regolare ed arginare il fenomeno delle società che costituiscono emanazione di Enti Pubblici, conseguendo un obiettivo di contenimento.

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità



istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano essere presenti nella presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi. Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- a realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera C);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP. Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera C);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

Tuttavia la presenza nelle partecipate comunali di una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 del TUSP non determina automaticamente gli interventi di cessione, alienazione, liquidazione, ecc. stante che alcune di esse risultano essere già in liquidazione e pertanto in attesa della chiusura da parte dei liquidatori incaricati dalla Regione Sicilia oppure escluse per espressa disposizione del TUSP.

## **ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI.**

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti di TUPS ed illustrati al precedente punto.

Nell'analizzare le partecipazioni dell'Ente si sono utilizzate linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D. Lgs. 175/2016) e il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche (art. 17 D.L. 90/2014) con relative schede di rilevazione, pubblicate in data 27 novembre 2018 dal Ministero del Tesoro, in accordo con la Corte dei Conti.



Come introdotto in sede di descrizione normativa la Relazione costituisce anche rendicontazione delle attività eseguite in conformità a quanto stabilito Dalla Delibera di Giunta Comunale Giunta Comunale n. 70 del 28/07/2020 ad oggetto "Approvazione piano razionalizzazione delle partecipazioni societarie ( art 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2004) C.C. N 10 DEL 26/03/2016

. In questo quadro, nella redazione della relazione tecnica, si è proceduto come segue:

- Elencazione delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2020
- Valutazioni e Processo di razionalizzazione;
- Conclusioni.

## ELENCAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI AL 31 DICEMBRE 2018

### A) PARTECIPAZIONI DIRETTE:

1. Agenzia Pro.Pi.Ter. Terre Sicane SpA;
2. Consorzio ATI Assemblea Territoriale Idrica Agrigento
3. SRR Ato 11 Agrigento Ovest arl;
4. Gac "il sole l'azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata" società consortile arl
5. Minosse Ambiente Unipersonale srl

### VALUTAZIONI E PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

#### **1. Agenzia Pro.Pi.Ter. Terre Sicane SpA**

L'Agenzia Pro.Pi.Ter. Terre Sicane S.p.A., costituita ai sensi della delibera Cipe 21.03.97 e s.m.i., ha per oggetto la gestione di finanziamenti, nonché la promozione, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività dirette allo sviluppo produttivo, occupazionale e sociale dell'area che comprende i territori dei Comuni (Caltabellotta, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Ribera, Sciacca e la Provincia Regionale di Agrigento) che hanno sottoscritto il Patto Territoriale Terre Sicane e che sono soci della società Pro.Pi.Ter. La società rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 26, comma 7, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. (sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997).

Infatti l'Agenzia Pro.Pi.Ter. Terre Sicane S.p.a. è il Soggetto Responsabile dei Patti Territoriali Generalista e Verde delle Terre Sicane ammessi a finanziamento con contributo pubblico destinato alla realizzazione di iniziative infrastrutturali sul territorio della Provincia di Agrigento.

La Propiter per l'attività sopra descritta è impegnata alla piena realizzazione delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali sino alla loro ultimazione (procedurale, finanziaria e fisica) come ribadito dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0029923 del 31.05.2007. Fra l'altro, il Ministero dello Sviluppo Economico ha



emesso il D.M. n. 2387 del 25.06.2014 che approva il riutilizzo delle risorse del Patto Territoriale delle "Terre Sicane" derivante da rinunce, revoche conseguite in sede di attuazione dei Patti Territoriali, per la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali;

Produce, pertanto, servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra non solo si ritiene che non può essere eliminata la partecipazione detenuta dall'Ente ma la Società stessa non può essere messa in liquidazione prima del termine previsto per l'ultimazione degli interventi infrastrutturali finanziati con rimodulazione di cui al D.M. n. 2387 del 25.06.2014.

## **2. Consorzio ATI Assemblea Territoriale Idrica Agrigento**

L'AT.I. (Assemblea Territoriale Integrato) istituita ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 19/2015 e del D.Ass. REg. all'Energia n. 75 del 29/01/2016 è subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dal Consorzio d'Ambito ATO ex legge art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dell'art. 69 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e dei decreti del Presidente della Regione Sicilia n. 114 del 16 maggio 2000 e del 7 agosto 2001.

## **3. SRR Ato 11 Agrigento Ovest arl.**

La partecipazione nella società S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 11 - Agrigento Provincia Ovest, avente sede legale a Sciacca (AG), è prevista dall'art. 6 della legge regionale n. 9/2010, ai sensi del quale "In attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge".

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2010 la S.R.R., tra l'altro, esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti. La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti di affidamento del servizio con i gestori.

Inoltre, l'articolo 1, comma 609, della Legge n. 190/2014, che ha integrato l'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce l'obbligo per gli enti locali di aderire all'ente di governo dell'ATO per i servizi pubblici locali.

Il capitale sociale della società S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) - Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 11 - Agrigento Provincia Ovest è detenuto totalmente da 17 Comuni della Provincia di Agrigento, obbligati in base alla predetta normativa a costituire l'A.T.O. Rifiuti AG 11 Agrigento Provincia Ovest.

## **4. Gac "il sole l'azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata" società consortile arl.**

Trattasi di società consortile con capitale misto pubblico e privato costituita in forza di richiesta del Dipartimento Regionale Interventi per la Pesca con lo scopo di realizzare in funzione di Gruppo d'Azione Costiera (GAC) previsto dalla normativa comunitaria - banco di attuazione - Asse IV misura 4.1 del Piano di Sviluppo Locale (PSL).

Il GAC costituisce lo strumento espressamente previsto dalla normativa comunitaria per l'implementazione delle politiche di sviluppo per la pesca, La società non può essere eliminata prima della completa attuazione del PSL.



### **5. Minosse Ambiente unipersonale srl**

La società Minosse Ambiente unipersonale srl è stata costituita con atto del notaio dr. Francesco Raso in data 06.09.2016, Rep. N. 45979, racc. 15051, dal quale risulta che il Comune di Cattolica Eraclea è socio unico della società Minosse Ambiente unipersonale srl con quota pari al 100%, per la gestione in house del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. La società Minosse Ambiente unipersonale srl.

### **CONCLUSIONI**

Per le società partecipate alla data del 31 dicembre 2020, e sopra riportate, le partecipazioni vengono mantenute in quanto trattasi di enti, per i quali la partecipazione è obbligatoria e deve essere mantenuta per legge. Per quelle nate per intercettare finanziamenti la partecipazione è mantenuta temporaneamente fino alla conclusione degli interventi infrastrutturali oggetto di finanziamento. Per le società in liquidazione la conclusione delle attività stesse dipendono dalla Regione Siciliana.

Comunque per tutte le partecipazioni, l'Ente procederà ad una attività di controllo e monitoraggio al fine di realizzare azioni di contenimento delle spese.

Cattolica Eraclea li 31/10/2022

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dott. Calogero F. Bono

**COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO**

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI**

**Verbale n. 28 del 13/11/2022**

sulla proposta di deliberazione di C. C. del 07/11/2022 avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal comune di Cattolica Eraclea in ottemperanza all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016. Approvazione ricognizione"

Espresso ai sensi degli artt. 239, comma 1), lett. b) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

**Il Revisore dei Conti** del Comune di Cattolica Eraclea, nella persona della Dott.ssa Giuseppina Sottosanti

**Premesso**

- che in data 11/11/2022 ha ricevuto tramite PEC la richiesta di parere a firma del Responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile dott. Calogero Filippo Bono;

- che gli art. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016 hanno imposto rispettivamente la razionalizzazione periodica e la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie;

**Vista** la proposta di deliberazione in oggetto indicata;

**Visto** l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali), in materia di funzioni dell'organo di revisione;

**Visto** quanto disposto dal D. Lgs 19/08/2016 n. 175;

**Visto** l'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla Relazione del Responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile dott. Calogero Filippo Bono;

**Visto** lo Statuto;

**Visto** il Regolamento di contabilità vigente;

**Vista** la deliberazione di Giunta Municipale n. 97 del 31/10/2022;

**Visto** l'art. 49 del TUEL (recante "Pareri dei responsabili dei servizi"), come modificato dall'art. 3 e 147 bis del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 07/12/2012, n. 213;

**Visto** il parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, in data 07/11/2022, dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile dott. Calogero Filippo Bono.

**Visto** il parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile espresso, in data 07/11/2022, dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile dott. Calogero Filippo Bono.

**Considerato**

- che l'Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni dirette:

1. Agenzia Pro.Pi.Ter. Terre Sicane SpA;
2. Consorzio ATI Assemblea Territoriale Idrica Agrigento
3. SRR Ato 11 Agrigento Ovest arl;
4. Gac "il sole l'azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata" società consortile arl
5. Minosse Ambiente Unipersonale srl

L'Ente motiva il mantenimento delle partecipazioni suddette in ragione delle seguenti considerazioni:

- assenza di caratteristiche previste dall'art. 20 comma 2 del D. Lgs. 175/2016 e dalle disposizioni del decreto correttivo al T.U.S.P., salvo i casi in cui alcune di esse risultano essere già in liquidazione e pertanto in attesa della chiusura, oppure escluse per espressa disposizione del TUSP.

- efficienza e indispensabilità delle suddette partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

- partecipazioni considerate di interesse generale per la collettività amministrata.

tutto ciò **Premesso, Visto e Considerato,**

**ESPRIME**

parere **FAVOREVOLE** in ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento delle partecipazioni.

**INVITA**

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Lì 13/11/2022

Il Revisore dei conti  
Dott.ssa Giuseppina Sottosanti

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Giuseppe Messina

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Antonio Tumminello

Atto pubblicato sul sito del Comune in data \_\_\_\_\_ entro giorni \_\_\_\_\_ dall'emanazione art.6 l.r. 11/2015.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.11 L.R. 3.12.1991, n.44)

Il sottoscritto **Segretario comunale**, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n.44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_, come previsto dall'art.11 a seguito degli adempimenti di cui sopra.

GLI ALLEGATI ALL'ORIGINALE DELLA PRESENTE SI TROVANO DEPOSITATI PRESSO L'UFF. SEGRETERIA E POTRANNO ESSERE CONSULTATI, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACY, PREVIO CONTATTO CON I RESPONSABILI - TEL.0922846928-923.

Cattolica Eraclea, li \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**ESECUTIVITA' DELL'ATTO**

(art.12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n.44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/11/2022

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2);  
 decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Antonio Tumminello

La presente è copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**